

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3590/88 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune preparazioni e conserve di pesci originarie della Norvegia (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il regno di Norvegia è stato concluso il 14 maggio 1973; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere è stato concluso e approvato con la decisione del Consiglio 86/557/CEE<sup>(1)</sup>;

considerando che l'accordo suddetto prevede in particolare l'apertura, di un contingente tariffario comunitario a dazio ridotto per talune preparazioni e conserve di pesci, originarie della Norvegia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Norvegia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri hanno registrato la seguente evoluzione:

Stati membri	(in tonnellate)		
	1985	1986	1987
Benelux	11	4	4
Danimarca	7	2	7
Germania	22	3	21
Grecia	0	0	0
Spagna	3	1	1
Francia	1 604	1 354	1 273
Irlanda	0	0	0
Italia	106	309	0
Portogallo	0	0	0
Regno Unito	354	161	124
	2 107	1 834	1 430

considerando che negli anni presi in considerazione i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, tenendo conto di questi elementi, le percentuali di partecipazione iniziale al contingente tariffario si aggirano approssimativamente sui seguenti valori:

Benelux	0,40
Danimarca	0,34
Germania	0,86
Francia	78,77
Italia	7,73
Regno Unito	11,90

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi prodotti, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 54% del volume contingente;

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 76.